

## STATUTO DEL CIRCOLO VELICO RAVENNATE

### Art. 1 - Sede e Natura

1. Il **CIRCOLO VELICO RAVENNATE** - Associazione Sportiva Dilettantistica - è stato costituito in Ravenna il 16 Luglio 1949 ed affiliata alla Federazione Italiana Vela con il nr. 328 fin dal 15 Aprile 1950 ed ha sede in Marina di Ravenna (Ravenna) via Molo Dalmazia, 89. L'associazione é apolitica e non persegue scopo di lucro.

2. Il guidone sociale, in forma triangolare, é composto da un cavalluccio marino (bianco) in campo azzurro.

3. E' facoltà dell'Assemblea Straordinaria dei Soci trasferire la Sede in altro luogo dello stesso Comune, ovvero di istituire sedi secondarie in altri Comuni dello Stato.

4. La durata dell'Associazione é illimitata.

### Art. 2 - Scopi

1. Il **CIRCOLO VELICO RAVENNATE** - Associazione Sportiva Dilettantistica, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, costituita ai sensi degli artt. 14 e segg. del codice civile, ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport della vela in forma agonistica ed amatoriale nonché alla partecipazione a competizioni sportive di qualsiasi natura attinenti le attività nautiche. Fra gli scopi istituzionali sono altresì compresi:

a) promuovere ed organizzare, anche in comunione con altri, manifestazioni ed altre iniziative sportive legate al mare;

b) partecipare con i propri iscritti a manifestazioni veliche e ad altre manifestazioni sportive e culturali legate al mare;

c) organizzare corsi e scuola di vela per l'avviamento allo sport della vela e per la specializzazione agonistica rivolti a praticanti, diportisti, tecnici, giudici, istruttori;

d) promuovere, organizzare o partecipare ad iniziative di supporto alla promozione ed immagine dell'Associazione e dei suoi scopi;

e) acquisire, attrezzare, gestire ed adeguare gli impianti sociali in maniera da conseguire il miglior benessere dei Soci, predisponendo servizi ed attrezzature utili sia per le attività sportive che per il tempo libero (ad esempio: servizi igienici, spogliatoi, depositi per attrezzature ed imbarcazioni di Soci, servizi di ristoro, segreteria, ormeggi, rimessaggi, alaggi, vari di imbarcazioni di Soci) nelle aree asservite all'Associazione compatibilmente con le normative che regolamentano l'area di pertinenza dell'Associazione;

f) stabilire accordi o convenzioni con altre Associazioni o con Enti, pubblici e privati, per la raccolta di mezzi, per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni o per la partecipazione ad esse;

g) fornire ai Soci assistenza materiale e tecnica per lo

svolgimento della pratica sportiva e amatoriale;

h) ospitare terzi non Soci in occasione di manifestazioni veliche. Ai tesserati FIV di altra Società affiliata verrà riconosciuto il diritto alla reciprocità così come previsto dalle vigenti normative fiscali;

i) fornire ai Soci Armatori l'ormeggio e tutti i servizi connessi quali guardiania, erogazione di acqua e corrente elettrica ed assistenza;

l) favorire la diffusione e l'incremento della navigazione da diporto;

m) curare la gestione e la manutenzione dei fabbricati, delle strutture e degli impianti collocati nelle aree demaniali in concessione al Sodalizio delle quali deve essere preservata e garantita la loro consistenza nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni in materia;

n) acquisire, gestire ed alienare autoveicoli ed imbarcazioni per l'espletamento di corsi di iniziazione e specializzazione di sport velici;

o) editare pubblicazioni e materiale informativo sulla attività del Circolo Velico Ravennate.

2. E' affiliata alla Federazione Italiana Vela (FIV) rispettandone lo Statuto, il Regolamento e le delibere del CIO, del CONI e della federazione internazionale di riferimento.

#### **Art. 3 - Patrimonio ed Entrate**

a) Il patrimonio sociale é costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari del Sodalizio.

b) Le entrate sono costituite dalle quote associative, dalle quote di "buon ingresso", dai corrispettivi per i servizi prestati ai Soci, dai proventi di manifestazioni sportive e da quant'altro concorra ad incrementare l'attivo sociale quali contributi, elargizioni e/o atti di liberalità nonché da contributi straordinari, da parte dei Soci, deliberati dall'Assemblea oltrechè da somme derivanti da introiti da terzi per specifici servizi prestati a titolo di rimborso di spese vive.

c) Gli utili derivanti dall'attività dell'Associazione non potranno essere distribuiti ai Soci, anche in modo indiretto, ma dovranno essere reinvestiti per il conseguimento degli scopi istituzionali.

#### **Art. 4 - Esercizio Sociale**

a) L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

b) Entro novanta giorni il Consiglio Direttivo deve compilare il Bilancio consuntivo corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti nonché quello preventivo che debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

#### **Art. 5 - Soci**

a) Sono Soci le persone la cui domanda di associazione é accettata dal Consiglio Direttivo secondo i criteri predeterminati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

b) Non é prevista la trasmissibilit  delle quote sociali a qualsiasi titolo versate.

c) La morosit    dichiarata dal Consiglio Direttivo.

d) I Soci Allievi, Ordinari, Armatori che ne fanno richiesta sono tessera-ti alla FIV per il tramite dell'Associazione senza oneri per il socio. Il Consiglio Direttivo, per particolari motivi, potr  autorizzare il tesseramento alla FIV tramite altre associazioni.

e) Categorie di Soci - Allievi, Ordinari, Armatori e Onorari

1. Allievi: tutti i giovani (minorenni) che svolgono attivit  sportiva continuativa per conto dell' Associazione. Il periodo associativo trascorso in questa categoria consentir  al Consiglio Direttivo al raggiungimento della maggiore et , qualora sia richiesto il passaggio alla categoria di Socio Ordinario, un riconoscimento a valere sulla quota di "buon ingresso";

2. Ordinari: tutti i Soci maggiorenni che partecipano alla vita dell'Associazione;

3. Armatore: tutti i Soci Ordinari che sono assegnatari, annualmente, di specifici servizi, previsti statutariamente, e per i quali corrispondono un corrispettivo determinato ed hanno, quindi, diritto all'assegnazione del posto barca. Le modalit  di passaggio dalla categoria Ordinari ad Armatori saranno determinate nel Regolamento;

4. Onorari: Personalit , anche non soci precedentemente che, per loro attivit  sportive o specifiche benemerenze, sono ritenuti dal Consiglio Direttivo meritevoli di essere chiamati a far parte di questa categoria; godono di tutti i diritti ma non sono tenuti al pagamento di quote.

f) La qualit  di Socio si perde:

1. per decesso;

2. per dimissioni che debbono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 31 Ottobre di ogni anno;

3. per morosit  qualora il Socio sia inadempiente per il pagamento delle quote previste con le modalit  citate nel comma 8 del presente articolo;

4. per espulsione - radiazione.

g) Criteri e modalit  di ammissione:

1. La domanda di ammissione viene formulata mediante apposito modulo firmato dal richiedente e sottoscritto da almeno quattro Soci con anzianit  di associazione, in qualit  di soci ordinari, non inferiore a cinque anni, quali presentatori;

2. nella domanda l'aspirante socio dichiara:

a) di conoscere, condividere ed accettare lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione;

b) di non aver riportato condanne penali per delitto doloso;

c) di non aver in corso procedimenti e di non scontare sanzioni da parte della giustizia sportiva;

d) a quale categoria di Soci si richiede l'associazione.

3. I componenti di Organi Statutari dell'Associazione non possono essere presentatori di nuovi soci.

4. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione a socio in conformità dei principi contenuti nel presente Statuto e di quanto l'Assemblea deliberi in proposito.

5. Costituiscono motivi preferenziali di accettazione della domanda di affiliazione all'Associazione:

a) la proposizione della richiesta da parte di giovani che intendono praticare attività agonistica per i colori dell'associazione;

b) l'intenzione di svolgere attività sportiva velica e/o di contribuire alle iniziative volte a realizzare l'attività agonistica ed amatoriale del Sodalizio e/o formazione didattica e tecnica;

c) subordinatamente, il grado di parentela con i Soci dell'Associazione.

6. Il numero complessivo dei Soci dovrà essere contenuto entro il limite che garantisca a tutti gli affiliati un soddisfacente livello qualitativo dell'utilizzo della sede, strutture, attrezzature e servizi del Sodalizio.

7. L'ammissione di nuovi Soci Armatori dovrà essere deliberata solo in caso di effettiva disponibilità di ormeggi a mare e nelle aree attrezzate a terra.

8. Il Consiglio Direttivo deve respingere la domanda di ammissione da parte di persone precedentemente espulse o radiate dal Sodalizio. Ha facoltà di respingere le domande di ammissione di persone che precedentemente hanno avuto ragioni di conflittualità con l'Associazione.

**Art. 5 bis - Termini di pagamento delle quote**

1) Le quote sociali sono proposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea Ordinaria.

2) Le quote sono relative ad anno solare e non frazionabili.

3) Le quote versate sono definitivamente acquisite dall'Associazione e in nessun caso potranno essere restituite, nemmeno in parte.

4) In caso di accettazione della domanda di ammissione a socio, il richiedente assume la qualifica di socio solo dopo aver versato la quota di buon ingresso e la quota sociale.

5) Le quote sociali dovranno essere versate entro il 31 gennaio di ogni anno, come da comunicazione inviata a ciascun socio dalla Segreteria.

Qualora l'Assemblea decidesse successivamente per una variazione delle quote, gli importi versati saranno da considerare come acconto, e il saldo dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla successiva comunicazione della Segreteria.

6) In caso di mancato pagamento entro il termine sopra indicato, la Segreteria solleciterà a mezzo Raccomandata A.R. il socio al pagamento entro 15 giorni. Decorso inutilmente anche questo termine, il socio moroso verrà dichiarato

decaduto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di concedere proroghe rispetto al termine suddetto sulla base di richieste motivate del socio ed accettate dal Consiglio.

7) Il pagamento delle quote relative a specifici servizi per le quali è previsto un corrispettivo da parte del socio, fra cui l'assegnazione ed utilizzo di un posto barca, l'ormeggio, il rimessaggio, dovrà avvenire tassativamente entro 30 giorni dalla comunicazione dell'importo da versare, inviata dalla Segreteria.

Trascorso il termine, il socio inadempiente verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva, con provvedimento da comunicarsi al socio mediante Raccomandata A.R..

8) La decadenza comporterà la perdita al godimento dello specifico servizio e, per i soci armatori, la perdita del posto barca, che verrà immediatamente assegnato ad altro socio armatore in regola con le quote sociali.

9) Il socio decaduto dal godimento del posto barca è obbligato a rimuovere l'imbarcazione dalle aree in concessione al Circolo Velico Ravennate entro 30 giorni dalla data della comunicazione della intervenuta decadenza. In difetto, l'Associazione ha diritto di rimuovere l'imbarcazione dal posto barca, a trasferirla altrove, alarla, anche a mezzo di addetti autorizzati od incaricati a depositarla anche al di fuori della sede sociale e delle aree in concessione ed anche presso terzi.

10) Sono a carico del socio dichiarato decaduto: il corrispettivo dell'occupazione del posto barca, ragguagliato alla quota annuale dovuta per l'imbarcazione fino al giorno della rimozione; costi e spese per il trasferimento dell'imbarcazione, alaggio, custodia e deposito, assicurazione ed in genere qualsivoglia altro onere pertinente e connesso alla rimozione, sino alla riconsegna al socio decaduto. Per il recupero di tali crediti verso il socio è riconosciuta all'Associazione la facoltà di avvalersi della procedura di cui agli articoli 2796 e 2797 del Codice Civile.

#### **Art. 6 - Diritti dei Soci**

1. Tutti i Soci (ad esclusione dei minori inseriti nella categoria "allievi") hanno diritto ad un voto in occasione delle Assemblee e godranno altresì dell'elettorato passivo per l'accesso alle cariche sociali che sono elettive.

Un Socio non può essere portatore di più di una delega.

2. Tutti i Soci hanno diritto, altresì, di frequentare i locali sociali e di partecipare, secondo le norme stabilite dal Regolamento, ai vantaggi che il Circolo Velico Ravennate offre, di intervenire alle manifestazioni organizzate e di usufruire delle strutture di pertinenza del Sodalizio.

#### **Art. 7 - Doveri dei Soci**

1. I Soci sono tenuti a pagare la quota di associazione (quota di buon ingresso) al momento dell'ammissione; la quota di partecipazione annuale (quota sociale), le quote quali corrispettivi di specifici servizi proposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

2. I Soci sono tenuti a comportarsi in modo irreprensibile sia all'interno dei locali sociali che all'esterno, osservare sia lo Statuto che i Regolamenti e non tenere comportamenti riprovevoli o non degni di un uomo d'onore nei confronti dell'Associazione, dei Soci, dei Dirigenti, degli Ospiti o di terzi presenti nella sede sociale. Il venir meno a questi doveri comporta l'adozione delle sanzioni disciplinari previste.

3. Ai Soci é fatto assoluto divieto di svolgere, nelle aree di pertinenza ed in concessione al Sodalizio, attività lucrative, con la propria imbarcazione quali, per esempio, scuola di vela e guida, noleggi e charter ed utilizzare, per tale scopo, le strutture del Circolo. Il Consiglio Direttivo venutone a conoscenza invierà una lettera di diffida al Socio invitandolo, perentoriamente, a cessare tale attività pena l'inizio delle procedure - provvedimenti disciplinari - previsti dallo Statuto.

#### **Art. 8 - Sanzioni Disciplinari**

1. In relazione alla gravità dei fatti i Soci sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) deplorazione;
- c) sospensione fino ad un massimo di 12 mesi;
- d) espulsione - radiazione.

2. Le sanzioni disciplinari vengono comminate dal Consiglio Direttivo secondo le procedure stabilite in apposito regolamento. Nessuna sanzione può essere inflitta se non previa audizione del Socio salvo che costui abbia omesso di presentarsi senza giustificato motivo.

3. Avverso i provvedimenti recanti sanzioni disciplinari inflitte dal Consiglio Direttivo é ammesso reclamo scritto al Collegio dei Proviviri da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

4. Il Collegio dei Proviviri delibera entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo secondo le procedure stabilite da apposito regolamento. Nessuna delibera potrà essere presa se non previa audizione del Socio salvo che costui abbia omesso di presentarsi senza giustificato motivo.

#### **Art. 9 - Consiglio Direttivo**

1. Il Circolo Velico Ravennate - Associazione sportiva dilettantistica - é amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 7 (sette) ad un massimo di 13 (tredici) componenti eletti dall'Assemblea dei Soci a scrutinio segreto. L'assemblea che elegge i componenti il

consiglio direttivo potrà modificare il numero dei componenti stessi decorso il termine di durata dell'incarico dei medesimi, di seguito indicato. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di quattro anni possibilmente in corrispondenza con il periodo olimpico. I Consiglieri sono rieleggibili.

2. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, convocata dal Consigliere più anziano in carica, elegge al suo interno, a scrutinio segreto o con voto palese, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte l'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da parte della maggioranza dei Componenti il Consiglio stesso. Deve essere invitato a partecipare alle riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti senza diritto di voto.

4. E' fatto divieto ai componenti il consiglio direttivo di ricoprire cariche sociali in altre associazioni e società sportive operanti nell'ambito della stessa disciplina sportiva.

**Art. 10 - Integrazione e decadenza del numero dei componenti del Consiglio Direttivo**

1. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dell'incarico di un numero di Consiglieri non superiore alla maggioranza, l'integrazione avviene con la cooptazione dei primi dei non eletti.

2. Nel caso la cooptazione non sia possibile si procede ad elezione parziale alla prima Assemblea Ordinaria utile il cui ordine del giorno conterrà anche la elezione dei Consiglieri mancanti.

3. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o impedimento definitivo, anche non contemporanei, della maggioranza dei suoi componenti nell'arco del quadriennio, anche se integrato a norma del presente articolo.

L'assemblea elettiva per i nuovi componenti é convocata entro il termine di 90 giorni e dovrà tenersi entro il termine di trenta giorni successivi alla convocazione. I nuovi eletti restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

**Art. 11 - Deliberazioni e competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo é presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente ed in caso di assenza di quest'ultimo dal Consigliere Segretario: in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere con maggiore anzianità di presenza in Consiglio Direttivo.

2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal

Presidente e dal Segretario.

4. Il Consiglio Direttivo é investito dei piú ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nei limiti dello Statuto dei Regolamenti vigenti in conformità alle delibere dell'Assemblea dei Soci.

5. Esso procede, altresì, ove ritenuto opportuno, alla nomina di collaboratori, consulenti etc. determinandone il compenso e predispone, occorrendo, il Regolamento, nel rispetto dello Statuto e secondo gli indirizzi deliberati dall'Assemblea dei Soci, per il buon funzionamento dell'Associazione.

6. E' facoltà del Consiglio Direttivo procedere ad altre nomine per particolari Settori il cui responsabile verrà scelto, preferibilmente, nell'ambito del Consiglio stesso. Gli incaricati e le Commissioni mantengono, in ogni caso, ruolo consultivo restando al Consiglio Direttivo ogni responsabilità di deliberazione.

7. Commina, in prima istanza, e dopo aver ascoltato il Socio, le sanzioni disciplinari a carico di Soci secondo le procedure.

#### **Art. 12 - Ufficio di Presidenza**

1. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere formano l'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza a maggioranza e, in caso di parità, con prevalenza del voto del Presidente, adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo in casi di indifferibile urgenza e nell'impossibilità di riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo. Le delibere dell'Ufficio di Presidenza verranno sottoposte a ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

#### **Art. 13 - Presidente**

1. Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e presiede l'Ufficio di Presidenza.

2. Nei casi di urgenza e nell'impossibilità di convocare l'Ufficio di Presidenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

#### **Art. 14 - Decadenza del Presidente**

1. Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per incompatibilità con altre cariche non cumulabili.

2. In caso di decadenza il Consiglio Direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione ed é presieduto dal Vice Presidente con le formalità previste, e ciò sino all'espletamento delle procedure di integrazione del numero dei componenti e successiva elezione del nuovo Presidente.

#### **Art. 15 - Convocazione Assemblea Ordinaria**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e rappresenta l'universalità dei Soci.

2. L'Assemblea Ordinaria si riunirà almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci, entro il mese di marzo. Si riunirà inoltre ove ne faccia richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da discutere, almeno il 25% dei Soci aventi diritto al voto.

3. L'Assemblea Ordinaria dei Soci viene convocata dal Consiglio Direttivo con un preavviso minimo di 15 giorni anche mediante affissione nella bacheca sociale. Avviso scritto di convocazione verrà anche inviato al domicilio dei Soci.

4. Fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo minimo di almeno un'ora.

5. Il Consiglio Direttivo inserisce all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria annuale prevista per l'approvazione dei bilanci, argomenti oggetto di specifica richiesta scritta da parte di almeno il 10% degli aventi diritto al voto. La richiesta deve pervenire al Consiglio Direttivo almeno venti giorni prima della chiusura dell'esercizio finanziario (31 Dicembre).

#### **Art. 16 - Convocazione Assemblea Straordinaria**

1. I Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche di Statuto, delibera, altresì, a scrutinio segreto, sulla nomina e sui poteri del o dei liquidatori e delibera altresì circa trasferimenti della Sede e/o modifiche alle aree in concessione.

2. L'Assemblea Straordinaria é convocata, altresì, su richiesta, diretta al Consiglio Direttivo, di almeno il 20% dei Soci aventi diritto di voto: nella richiesta deve essere indicato l'argomento o gli argomenti da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, formulerà l'ordine del giorno e convocherà l'Assemblea Straordinaria che deve essere tenuta entro i novanta giorni successivi, con le modalità previste.

4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i Soci almeno 15 giorni prima della data fissata e l'Assemblea Straordinaria é tenuta in prima e seconda convocazione con le modalità e nelle forme stabilite dall'art. 15.

#### **Art. 17 - Costituzione delle Assemblee**

1. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente della Associazione. In assenza o non disponibilità, l'Assemblea viene presieduta dal Vice Presidente. In assenza anche di quest'ultimo l'Assemblea nomina un Presidente con voto palese (alzata di mano). L'assemblea nomina il Segretario ed il Collegio degli Scrutatori. La Commissione verifica poteri viene nominata dal Consiglio Direttivo. Il verbale dell'Assemblea deve essere trascritto in apposito libro, firmato da chi ha presieduto l'Assemblea e dal Segretario nominato.

2. Le Assemblee sono validamente costituite, in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quanto previsto ai comma 1 e 2 dell'art. 18.

3. Non possono partecipare alle Assemblee i Soci non in regola con i pagamenti ed i Soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva di sospensione, anche se da parte della FIV in corso di esecuzione.

4. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento delle quote sociali dell'anno precedente per le Assemblee Ordinarie e Straordinarie che si terranno entro il mese di Marzo; se convocate in periodo successivo i Soci dovranno essere in regola con tutti i pagamenti dovuti all' Associazione per l'anno in corso.

#### **Art. 18 - Deliberazioni delle Assemblee**

1. Le Assemblee deliberano a maggioranza dei voti espressi con voto palese (alzata di mano) per quanto riguarda approvazione di Bilanci consuntivi e preventivi, modifiche statutarie e scioglimento, mentre per le cariche elettive il voto dovrà essere segreto. Nei voti espressi non sono ricompresi gli astenuti ed i voti nulli. Per le modifiche dello Statuto occorre, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno il sessanta per cento degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno un sesto degli aventi diritto al voto.

2. Per lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole, in prima ed in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto al voto.

3. L'Assemblea Ordinaria delibera sul Bilancio consuntivo e preventivo, delibera sugli indirizzi e direttive generali, elegge a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Proviviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti che durano in carica quattro anni e sono tutti rieleggibili.

4. Le delibere delle Assemblee debbono essere comunicate ai Soci assenti e/o esposte presso la bacheca sociale per un periodo non inferiore a trenta giorni.

5. Nel caso che il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) non sia approvato dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo decade ed il Presidente del Collegio dei Proviviri convoca nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla decadenza una nuova Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica fino alla fine del quadriennio in corso.

#### **Art. 19 - Collegio dei Proviviri**

1. Il Collegio dei Proviviri, eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, a scrutinio segreto, é composto da tre componenti, che nominano tra loro il Presidente e da un supplente. In

caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero dei voti.

2. Il Collegio delibera, in seconda istanza, sui provvedimenti disciplinari comminati, in primo grado dal Consiglio Direttivo. Le decisioni del Collegio dei Proibiviri sono definitive e dovranno essere prese a maggioranza del Collegio e comunicate per iscritto al Socio entro sessanta giorni dalla data del ricorso.

#### **Art. 20 - Collegio dei Revisori dei Conti**

1. La gestione amministrativa dell'Associazione può essere controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Il Collegio è costituito da un numero minimo di 3(tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti effettivi, e da 2 (due) supplenti.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea.

2. I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione dei Bilanci consuntivi annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Qualora il Collegio dei Revisori dei Conti ritenesse opportuno elevare rilievi sulla tenuta dei conti durante l'esercizio dovrà tempestivamente notificarli al Presidente.

3. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.

La nomina dei Revisori dei Conti avviene nel rispetto dell'art. 2397 del Codice Civile.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti devono avere gli stessi requisiti previsti per i membri del Collegio Sindacale delle S.p.a..

#### **Art. 21 - Natura delle Cariche**

1. Tutte le cariche sociali, elettive e non, sono prive di compensi ed i componenti prestano la loro opera gratuitamente. Il Consiglio Direttivo può deliberare il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

#### **Art. 22 - Candidature**

1. I candidati alle cariche sociali debbono presentare al Consiglio Direttivo la propria candidatura, per iscritto e

possibilmente corredata da una breve presentazione personale di max 350 caratteri, entro il termine di dieci giorni anteriori alla data di prima convocazione dell'Assemblea Ordinaria. L'elenco dei candidati verrà apposto, a cura della Segreteria, nella bacheca Sociale. La presentazione dei candidati verrà inviata a tutti i Soci tramite e-mail sette giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea e reso disponibile per visione presso la sede sociale nei normali orari di ufficio. Non potranno essere eletti Soci che non abbiano presentato in tempo utile la loro candidatura. L'elenco dei Candidati é predisposto dal Consiglio Direttivo. All'Assemblea saranno comunicati i Candidati alle varie cariche prima delle operazioni di voto.

2. Non possono candidarsi i Soci non in regola con i pagamenti e quelli che hanno subito una sanzione in corso di esecuzione.

3. I Candidati non potranno far parte della Commissione verifica poteri e del Collegio di scrutinio.

4. Non sono ammesse candidature a cariche diverse.

#### **Art. 23 - Clausola compromissoria**

1. I provvedimenti adottati dagli Organi dell'Associazione hanno immediata efficacia nei confronti dei Soci.

2. Qualsiasi questione connessa all'attività sociale che insorga tra l'Associazione ed i Soci, ovvero tra i Soci, deve essere rimessa agli organi statutari competenti.

3. Qualsiasi controversia, anche di natura patrimoniale - e avente ad oggetto diritti disponibili - comunque correlata alla vita del Sodalizio, che non rientra nella competenza degli organi statutari, deve essere composta mediante arbitrato irrituale affidata ad un arbitro unico. L'arbitro unico sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'associazione.

#### **Art. 24 - Ospiti - Frequentazione della Sede Sociale**

1. La sede sociale, oltre che dai Soci, può essere frequentata da ospiti, in conformità a quanto più dettagliatamente detto nel Regolamento.

Valgono in ogni caso i seguenti principi:

a) tutti i tesserati della Federazione Italiana Vela, atleti, tecnici e dirigenti sono ospiti istituzionali in occasione di regate, manifestazioni o riunioni sportive, hanno libero accesso alla sede sociale e possono utilizzarne le strutture secondo quanto previsto dal Regolamento.

b) I Soci Onorari, Ordinari, Armatori possono presentare, alla segreteria, ospiti familiari (coniuge, convivente, figli e genitori) ai quali è consentito frequentare liberamente la sede sociale ed utilizzarne le strutture secondo quanto stabilito dal Regolamento.

c) I Soci Onorari, Ordinari, Armatori possono occasionalmente invitare come ospiti persone estranee per visitare la sede ed intrattenersi nella stessa, in compagnia del socio ospitante.

d) In occasione di regate, manifestazioni, allenamenti o lezioni di scuola vela i genitori o gli accompagnatori degli atleti sono accolti come ospiti nella sede sociale e possono utilizzarne le strutture secondo quanto stabilito dal Regolamento.

**Art. 25 - Scioglimento**

1. Lo scioglimento é deliberato dall'Assemblea Straordinaria nei termini pre-visti dall'art. 16. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

2. L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito fra i Soci ma dovrà essere devoluto ad Associazioni Sportive o ad Enti Pubblici con analoghe finalità.